

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/2004** (ECLI:IT:COST:2004:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **DE SIERVO**

Camera di Consiglio del **17/12/2003**; Decisione del **07/04/2004**

Deposito del **20/04/2004**; Pubblicazione in G. U. **28/04/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28439**

Atti decisi:

N. 122

## ORDINANZA 7 - 20 APRILE 2004

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*) e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 10 marzo 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra "Giulia 69 di Fenaroli Giuseppe & C. s.a.s." e il Comune di Canazei, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.

*Udito* nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

*Ritenuto* che, con ordinanza del 10 marzo 2003, il Tribunale di Trento, in composizione

monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*) e successive modificazioni, ora ricomprese nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L (*Testo Unico delle leggi regionali concernenti «Disciplina dell'imposta di soggiorno»*), “con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 modificato e convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144 o, comunque, per il periodo successivo al 1992”;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma violerebbe gli articoli 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, gli articoli 72 e 5 (“vecchio e nuovo testo”) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

*Considerato* che l'ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che la stessa è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 320 e n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002).

*Visti* gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché all'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*